

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

***Gli schemi di bilancio:
Lo Stato Patrimoniale***

27 marzo 2024

La disciplina del c.c. (1)

Redazione del bilancio	
Art.2423 c.c. Comma I	Documenti
Art.2423 c.c. Comma II	Clausola generale
Art.2423 c.c. Commi III e V	Modalità di attuazione
Principi Generali	
Art.2423 bis	Principi di redazione
Art.2423 ter	Principi di struttura
Norme applicative struttura	
Art. 2424 – 2424 bis	Stato patrimoniale
Art.2425 – 2425 bis	Conto economico
Art 2427 – 2427 bis	Nota integrativa
Art. 2427 ter	Rendiconto finanziario
Art.2428	Relazione sulla gestione
Criteri di valutazione	
Art.2426	Criteri di valutazione

La composizione del bilancio d'esercizio

Documenti	Relazione sulla gestione	Bilancio d'esercizio			
		Parte descrittiva	Parte contabile		
		Nota integrativa	Stato patrimoniale	Conto economico	Rendiconto finanziario
Obiettivi	Ipotesi sullo svolgimento delle future gestioni	Dimostrazione di coerenza interna tra le poste di Bilancio	Determinazione del reddito attribuibile all'esercizio e del correlato capitale di funzionamento		

Stato patrimoniale e Conto economico

SP e CE sono schemi “numerici”

SP mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall'impresa

SP espone il patrimonio delle attività in cui sono investite le risorse e fonti di acquisizione delle stesse (proprie e di terzi)

CE riassume in via analitica e progressiva tutte le operazioni relative alla creazione di reddito

Nota integrativa integra le informazioni in forma descrittiva

PRINCIPI DI STRUTTURA

Art. 2423-ter 1° comma C.C.

Struttura dello Stato Patrimoniale (SP) e del Conto economico (CE)

Obbligo di iscrizione nello SP e nel CE delle voci indicate agli artt. 2424 e 2425



Struttura rigida dello SP e del CE con esposizione dei valori a stati comparati con l'esercizio precedente

Art. 2423-ter C.C. (segue)

- In particolare le poste dello SP e del CE sono strutturate secondo uno schema rigido, articolato su **quattro livelli**:

MACROCLASSI	Contraddistinte da lettere maiuscole (A,B,C ...)
-------------	--------------------------------------------------

CLASSI	Numeri romani (I, II, III ...)
--------	--------------------------------

VOCI	Numeri arabi (1, 2, 3, ...)
------	-----------------------------

SOTTOVOCI	Lettere minuscole (a, b, c, ...)
-----------	----------------------------------

Art. 2423-ter C.C. (segue)

Ad esempio:

B) Immobilizzazioni (Macroclasse)

III Immobilizzazioni finanziarie (Classe)

1) Partecipazioni in: (Voce)

Indicare somma sottovoci

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

*d) imprese sottoposte al controllo
delle controllanti*

e) altre imprese

(Sottovoci)

Art. 2423-ter C.C. (segue)

Zone di elasticità

- Le voci e le sotto-voci possono essere suddivise senza eliminare la voce complessiva e il relativo importo.
- È possibile anche raggrupparle se gli importi delle voci sono **irrilevanti**, oppure quando il loro raggruppamento favorisce la **chiarezza** del bilancio.
- Quando lo richiede la natura dell'attività esercitata la denominazione delle voci e delle sotto-voci deve essere opportunamente adattata.
- Devono essere aggiunte nuove voci quando il loro contenuto non è previsto dagli schemi di SP e CE

Art. 2423-ter c.c. (segue)

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Possiamo suddividerli in due sotto-voci

Per ogni voce è necessario indicare l'importo **dell'esercizio precedente**

Il valore iscritto in bilancio deve essere **al netto dei relativi fondi di ammortamento** > eccezione al **divieto di compensazione contabile**

LO STATO PATRIMONIALE

Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P.

Forma: sezioni divise e contrapposte

Struttura: le poste sono organizzate (in macro classi, classi etc..) e distribuite secondo un determinato ordine: **una precisa logica di rappresentazione** del patrimonio aziendale




In particolare, nell'attivo ritroviamo le seguenti macro-classi:

- A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- B. IMMOBILIZZAZIONI**
- C. ATTIVO CIRCOLANTE**
- D. RATEI E RISCOINTI

Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P. (segue)

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI VERSO SOCI	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	I Capitale sociale
I Immateriali	II Riserva soprapprezzo azioni
II Materiali	III Riserva di rivalutazioni
III Finanziarie	IV Riserva legale
C) ATTIVO CIRCOLANTE	V Riserve statutarie
I Rimanenze	VI Altre riserve
II Crediti	VII Riserve per cash flow hedge
III Attività finanziarie	VIII Utili portati a nuovo
IV Disponibilità liquide	IX Utile d'esercizio
	X Riserva per azioni proprie
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
	C) T.F.R
	D) DEBITI
D) RATEI E RISCONTI	E) RATEI E RISCONTI


Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P. (segue)



L'attivo dello SP ex art. 2424 c.c.

- Le poste attive sono classificate secondo un principio di destinazione:
“*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*” (art. 2424 bis co. 1 c.c.)

quindi, per la suddivisione tra



immobilizzazioni (B)

e

attivo circolante (C)

è importante domandarsi: la posta costituisce un investimento durevole?

Ha fine speculativo? È strategica per la vita dell'azienda?

L'attivo dello SP ex art. 2424 c.c. (segue)

➤ Ad esempio, indipendentemente dal criterio finanziario...

**Le partecipazioni
vanno collocate**

nelle immobilizzazioni, se costituiscono investimenti durevoli, strategici.

Nell'attivo circolante, se costituiscono investimenti temporanei con fine speculativo

**Gli anticipi a fornitori
vanno collocati**

nelle immobilizzazioni, se pagati per beni strumentali.

nell'attivo circolante, se pagati per beni fungibili (materie prime, merci, ecc..)


**In una società
immobiliare un
immobile va considerato**

nelle immobilizzazioni, se durevolmente inserito nell'attivo (es. sede aziendale)

nell'attivo circolante, se è destinato alla vendita.

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art. 2424 (c.c.)

- La classificazione del passivo non è ispirata ad una specifica logica, se non quella **dell'origine** dei mezzi finanziari affluiti all'impresa.



- Tuttavia, sia il passivo che l'attivo risentono anche del criterio della liquidità/esigibilità.
- Ad esempio, è richiesto di evidenziare l'importo debiti e dei crediti con scadenza entro e oltre i 12 mesi.

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art. 2424

A. PATRIMONIO NETTO

- I. Capitale sociale
- II. Riserva sovrapprezzo
- III. Riserva rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserva statutaria
- VI. Altre riserve

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

- VIII. Utili portati a nuovo
- IX. Utili / Perdite d'esercizio (+-)
- X. Riserva negativa per azioni proprie**

B. FONDO RISCHI

- 1) Per quiescenza e obblighi simili
- 2) Per Imposte anche differite
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) altri

C. TFR

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art 2424 c.c.

D. DEBITI

di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo

1. Debiti per obbligazioni
2. Debiti per obbligazioni convertibili
3. Debiti vs Soci per finanziamento
4. Debiti verso Banche
5. Debiti verso altri finanziatori
6. Acconti / Anticipi
7. Debiti verso Fornitori
8. Debiti da titoli di credito
9. Debiti verso controllate
10. Debiti verso collegate
11. Debiti verso controllanti
11. Bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti previdenziali
14. Altri debiti

E. RATEI E RISCOINTI

Disposizioni relative a singole voci ai sensi dell'art. 2424 bis c.c.

- a) Gli elementi patrimoniale destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (criterio della destinazione economica)
- b) Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni
- c) Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Disposizioni relative a singole voci ai sensi dell'art.2424 bis c.c.

- d) L'importo del Tfr deve essere distintamente indicato e calcolato a norma dell'art. 2120;
- e) Criteri di iscrizione di ratei e risconti. Quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, che maturano in diretta proporzione con il tempo
- f) Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. (1)